



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Roma,

Alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano

Loro PEC

Oggetto : DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, articolo 71 recante "Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche".

Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.

In considerazione dei danni causati alle produzioni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, sulla base dell'art. 71 del Decreto Legge citato in oggetto, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente all'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Come è noto questo Ministero, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.. Conseguentemente le Regioni provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle domande presentate dai richiedenti, compresi gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro il corrente anno, è necessario che le Regioni facciano pervenire i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande presentate che risultano ammissibili, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 per le gelate ed entro una successiva data da definire con analogo provvedimento, per le grandinate.

Per attivare gli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero, salvo eventuali proroghe dei suddetti termini stabiliti dalla legge.

Sentite le Regioni interessate, al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato predisposto lo schema di domanda allegato, che ciascuna Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l'aiuto. Per le Regioni che utilizzano piattaforme digitali per la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

presentazione delle domande, le stesse dovranno avere i contenuti e gli elementi riportati nello schema allegato.

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa delle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

In caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso di aziende apistiche il calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale, dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche).

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che:

la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2021) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2021) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza (tra B e A).

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno 2021 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dell'ente competente della fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario; per le colture non danneggiate dagli eventi in parola, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, i cui valori sono disponibili sul sito internet Ministero all'indirizzo <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972> . Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata nel 2021 non fosse ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l'impresa richiedente potrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, potranno essere utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero.

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni vegetali e apistiche aziendali, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalle gelate e dalle brinate in parola.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalle gelate, brinate e grandinate verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
- d) le aziende iscritte nella banca dati nazionale apistica (BDN) la cui produzione risulta registrata solo per autoconsumo.

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, a copertura del rischio gelo-brina (per le gelate e brinate) e grandine (per le grandinate), ai sensi del piano gestione dei rischi 2021 (approvato con D.M. n. 9402305 del 29/12/2020).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali, compresi quelli concessi in regime di *de minimis*, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) - SIAN CAR 8949.

CONTROLLI DA PARTE DEL MINISTERO

Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli incrociati dei dati dichiarati dai beneficiari in sede di domanda con altre dichiarazioni/documenti rilasciati dai beneficiari per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino, polizze assicurative agevolate ecc.).

o o o o o o o o

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro il corrente anno, è necessario che le Regioni facciano pervenire i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande presentate che risultano ammissibili, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 per le gelate ed entro una successiva data da definire con analogo provvedimento per le grandinate.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0359320 del 06/08/2021